



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) - [amia.verona@cmil.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmil.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO E INTELLIGENTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "4.0" DI RIFIUTI SVOLTA DA A.M.I.A. VERONA SPA**

**Fascicolo gara: Tender 82**

**RDO/rfq 115**

**Codici dell'appalto:**

**Numero Gara: 8839319**

**CIG: 9534845302**

**IL R.U.P.  
Ennio Cozzolotto**

## INDICE

### Sommario

PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA’ DI ESECUZIONE.....	4
ART. 1 – PREMESSA.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 4 – DURATA, PROROGA E VALORI DELL’ACCORDO QUADRO.....	10
ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA.....	12
PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	14
ART. 6 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI.....	14
ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO.....	14
ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO.....	15
ART. 10 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE.....	15
ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	16
ART. 12 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO.....	17
ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	17
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	18
ART. 15 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	18
ART. 16 – VERIFICA DELLA CONFORMITA’ TECNICA DEGLI OGGETTI DI FORNITURA.....	19
ART. 17 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	21
ART. 18 – PENALI.....	22
ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE.....	24
ART. 20 – RISARCIMENTO DEL DANNO.....	26
ART. 21 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	26
ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI.....	27
ART. 23 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO.....	27
ART. 24 – QUALITA’, AMBIENTE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	28
ART. 25 – BREVETTI.....	29
ART. 26 – GARANZIA DI FORNITURA (presso la sede di AMIA Verona SpA).....	29
ART. 27 – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI AMIA VERONA SPA ALL’USO DELLA FORNITURA.....	30
ART. 28 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA.....	31

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI.....	32
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	32
ART. 30 – PRIVACY .....	32
ART. 31 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE.....	32

## **PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA’ DI ESECUZIONE**

### **ART. 1 – PREMESSA**

AMIA Verona S.P.A., al fine di migliorare la qualità e sostenibilità dei propri servizi, intende procedere alla completa trasformazione in chiave tecnologica e digitale, secondo la visione del Piano Nazionale Transizione 4.0, del servizio di raccolta differenziata stradale dei rifiuti attraverso l’acquisizione di beni strumentali, materiali e immateriali, con la presente procedura di accordo quadro, dell’insieme dei:

- contenitori stradali “ordinari” e “intelligenti”,
- veicoli attrezzati di macchine “intelligenti” idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti,
- veicoli attrezzati di macchine “intelligenti” idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di lavaggio dei contenitori stradali,
- del Sistema Informatico “4.0” Integrato e dei servizi per l’utilizzo,
- dell’assistenza e la manutenzione dei diversi componenti impiegati.

Il sistema di raccolta rifiuti integrato ed evoluto, oggetto della gara, è stato concepito e progettato considerando le peculiarità del territorio da servire, tenendo quindi in estrema considerazione la limitata disponibilità degli spazi urbani utilizzabili per il posizionamento dei contenitori e la necessità di compatibilità con le esigenze di manovra e di parcheggio degli autoveicoli dei cittadini.

Da ciò l’esigenza di adottare soluzioni tecnologiche che minimizzino lo spazio occupato in pianta dai contenitori e che consentano di operare in condizioni di sicurezza nelle fasi di svuotamento e riposizionamento degli stessi, occupando spazi ben delimitati, anche nei casi in cui si renda necessario posizionarli in prossimità di parcheggi, pareti e ringhiere.

Le diversità geometriche previste per i contenitori, in volumetria e profondità, sono finalizzate a soddisfare le esigenze specifiche del territorio, altamente diversificato ed articolato, caratterizzato da una viabilità complessa ed alta densità abitativa.

E’ inoltre prevista la completa integrazione ed interoperabilità dei contenitori con i mezzi dedicati allo svuotamento ed al lavaggio degli stessi.

Il sistema integrato e intelligente/smart di raccolta rifiuti, costituito:

- dai contenitori e dalla relativa componentistica “4.0”,
- dai veicoli attrezzati di macchine “4.0” idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti,
- dai veicoli attrezzati di macchine “intelligenti” idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di lavaggio dei contenitori stradali,
- dal sistema informatico “4.0” di controllo e governo,

oggetto della presente procedura dovrà garantire:

- il controllo dei conferimenti da parte degli utenti nei contenitori delle varie frazioni di rifiuti urbani differenziati e la tracciabilità dei rifiuti stessi;
- l’identificazione delle utenze al momento del conferimento mediante interfaccia dedicata e dispositivi di riconoscimento e apertura controllata dei contenitori di facile utilizzo da parte dell’utenza;

- il monitoraggio ed il controllo delle funzionalità dei contenitori e dei volumi puntualmente disponibili al conferimento attraverso dispositivi e tecnologie di controllo, di diagnostica e di rilevazione degli svuotamenti, al fine di ottimizzare le procedure di raccolta garantendo altresì sempre una volumetria disponibile all'utenza;
- il decoro urbano grazie alla uniformazione delle postazioni per la raccolta differenziata, alla regolarità nel posizionamento dei contenitori (in fila singola o doppia fila), all'igiene e salubrità delle postazioni ed alla funzionalità dei sistemi allo scopo di evitare abbandoni di rifiuti sul territorio.

I mezzi, le attrezzature e dispositivi che saranno operativi sul territorio, concepiti per la realizzazione della gestione centralizzata delle informazioni inerenti il servizio, dovranno garantire una totale integrazione ed interoperabilità fra loro al fine di potere adattare costantemente il modello/sistema di raccolta alle esigenze dinamiche del territorio e garantire un costante monitoraggio della capacità e della funzionalità del sistema per fornire un elevato livello di efficienza del servizio.

Il sistema così realizzato dovrà risultare funzionale all'implementazione della tariffazione puntuale.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

- **Accordo Quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra AMIA Verona S.p.A. e l'operatore economico risultato aggiudicatario della fornitura avente lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti esecutivi che saranno stipulati tra la stazione appaltante e lo stesso operatore.
- **Capitolato Speciale:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.
- **Contratto esecutivo:** contratto d'appalto specifico sottoscritto da AMIA Verona S.p.A. e dall'operatore economico aggiudicatario che, a titolo esemplificativo e nell'ambito di quanto stabilito nel Capitolato speciale, dettaglia:
  - Tipologia e quantità massime dei contenitori;
  - Caratteristiche del sistema informatico "4.0" integrato;
  - Tempi di consegna;
  - Penalità in caso di ritardi o inadempienze del Fornitore;
  - Luoghi di esecuzione;
  - Modalità operative di esecuzione delle forniture e dei servizi;
  - Obblighi dell'operatore economico e penali;
  - Tipologia e caratteristiche del software del sistema informatico "4.0" integrato a supporto della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e di igiene;
  - Tipologia e caratteristiche delle tessere per l'apertura dei cassonetti e dell'applicazione per smartphone da utilizzare sia lato utente, sia lato operatori di Amia Verona SpA;
  - Caratteristiche di interoperabilità, cedibilità.
- **Lotto d'ordine:** quantitativo massimo o minimo di prodotto di ogni singolo ordine formale di acquisto.

## ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di un sistema integrato evoluto per la raccolta stradale dei rifiuti solidi urbani differenziati per l'esecuzione di servizi ambientali come descritto nel Capitolato Speciale necessario ad AMIA Verona SpA per lo svolgimento dei propri servizi e costituito dai seguenti elementi indicati come "ARTICOLO":

In particolare, la fornitura è costituita da diverse tipologie di articoli così suddivise:

**ARTICOLO A/A1 Contenitori "ordinari" e "intelligenti" o "4.0"** stazionari di diverse capacità, con modalità di conferimento rifiuti ad accesso controllato e/o libero (assimilabili geometricamente a campane, di tipologie /modelli tra quelli successivamente indicati).

Sistema di svuotamento tramite attacco denominato a "fungo F90", nonché dotati di sistema elettronico intelligente in grado di riconoscere l'utente e di aprire/chiudere automaticamente il contenitore stesso, sistema di identificazione utenza, bocca di conferimento a cassetto volumetrico o con dispositivo di variazione dell'area della bocca di conferimento;

**ARTICOLO B/B1 - Veicoli**, dotati di sistema di sollevamento e svuotamento dei contenitori con il dispositivo di aggancio tramite movimentazione bilaterale degli stessi.

Allestiti con compattatori o lavacontenitori per il lavaggio a caldo dei contenitori. Dotati di dispositivi elettronici di pesatura dinamica, identificazione del TAG dei contenitori, tracciatura dei percorsi effettuati, identificazione dell'operatore, identificazione del tipo di rifiuto differenziato raccolto, identificazione del percorso di raccolta codificato, memorizzazione di eventi e anomalie rilevati durante l'esecuzione del servizio, interoperabili con gli ulteriori articoli della presente fornitura;

**ARTICOLO C - Sistema Informatico "4.0" Integrato (S.I.I.)** interoperabile con gli ulteriori articoli della presente fornitura, e cedibile nelle specifiche componenti software adibito alla rilevazione dei conferimenti da parte dei cittadini, alla registrazione degli svuotamenti e dei lavaggi dei contenitori e delle pesate in fase di raccolta rifiuti, al monitoraggio del parco contenitori, al monitoraggio della flotta dei veicoli aziendali e finalizzato all'analisi ed ottimizzazione del servizio;

**ARTICOLO D - Tessere/dispositivi** di accesso ai contenitori per l'utenza, relativi **sistemi HW/SW** di attivazione/associazione e relativa **applicazione per smartphone** da utilizzare sia lato utente, sia lato operatori di Amia Verona SpA interoperabili con gli ulteriori articoli della presente fornitura;

**ARTICOLO E - Prestazione di servizi di assistenza tecnica, supporto operativo e manutenzione dei contenitori, del Sistema Informatico "4.0" Integrato**, dei sistemi HW/SW di attivazione/associazione delle tessere/dispositivi di accesso compresi i canoni di utilizzo dei sistemi software installati e della relativa applicazione smartphone.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, per la sua peculiarità data da un complesso di attività collegate fra loro, relative a mezzi, attrezzature e sistemi informatici progettati all'origine per integrarsi totalmente al fine di massimizzare la prestazione risultante dal "**sistema smart**", è necessario che le stesse facciano capo ad un unico referente che garantisca il successo dell'implementazione della soluzione "4.0".

La fornitura dei beni di cui agli ARTICOLI da A a D avverrà, a titolo meramente indicativo e non vincolante per la stessa AMIA Verona SpA secondo il piano di approvvigionamento previsionale specificato nelle tabelle che seguono. AMIA Verona SpA si riserva, nell'ambito della durata dell'accordo quadro, di variare ed adeguare le quantità e le tempistiche indicate alle proprie esigenze operative, senza che per questo l'Aggiudicatario abbia nulla a che pretendere.

I veicoli, gli allestimenti, i contenitori e le apparecchiature hardware oggetto della fornitura dovranno risultare nuovi di fabbrica, ed essere completi in ogni loro parte, funzionanti, collaudati e pronti all'uso oltre che interoperabili tra loro.

Le forniture, inclusi tutti gli allestimenti, gli accessori, gli oggetti che le compongono e le dotazioni previste, devono essere fabbricati secondo le normative CE ed essere conformi alle leggi in vigore.

Gli autocarri dovranno risultare conformi alla normativa italiana vigente in materia di circolazione stradale e dovranno poter essere immatricolati con le classificazioni indicate nel relativo allegato tecnico.

Gli autocarri dovranno essere forniti congiuntamente a tutta la documentazione necessaria per l'immatricolazione che sarà curata direttamente da AMIA Verona SpA con spese a carico dell'aggiudicatario.

Ogni oggetto di fornitura dovrà essere dotato della documentazione tecnica utile al corretto utilizzo da parte della Committente.

L'importo presunto dell'accordo quadro è così definito:

ART.	FORNITURA/ SERVIZIO	CPV	Prestaz. Princ/ Sec.	Importi in €
<b>A</b>	Contenitori "intelligenti" o "4.0" ad accesso controllato (organico e secco residuo)	44613800-8 Contenitori per rifiuti	Princ.	9.710.000
<b>A1</b>	Contenitori "ordinari" ad accesso libero (vetro)	44613800-8 Contenitori per rifiuti	Princ.	3.523.000
<b>B</b>	Veicoli attrezzati di macchine "intelligenti" idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti	34144512 - 0 Veicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore	Sec.	3.096.000
<b>B1</b>	Veicoli attrezzati di macchine "intelligenti" idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di lavaggio dei contenitori stradali	34144000-8 Autoveicoli per usi speciali	Sec.	850.000
<b>C</b>	S.I.I. "4.0"	48900000-7 Pacchetti software "4.0" e sistemi informatici	Sec.	110.000
<b>D</b>	TESSERE / Dispositivi di associazione HW/SW	35123400 6 Tesserini	Sec.	655.000

	Applicazione e dispositivi di consegna delle tessere	identificativi		
<b>E</b>	Servizi di assistenza tecnica	72611000-6 – servizi di assistenza tecnica informatica	Sec.	1.056.000
<b>Importo totale dell'accordo quadro:</b>				<b>19.000.000</b>

### 3.1 – ARTICOLO A/A1 – CONTENITORI “ORDINARI” E “INTELLIGENTI”

L'Accordo Quadro prevede la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori, come descritto nell'**ALLEGATO TECNICO 1** del presente Capitolato:

Rif.	Descrizione	Qtà [pz]
A	<b>Contenitore “4.0” profondità standard da 3750 litri</b> con bocca di conferimento a cassetto volumetrico, con sistema di variazione dell'area della bocca di conferimento inclusi i dispositivi/sensori “4.0” e gli accessori	1260
A	<b>Contenitore “4.0” profondità standard da 2200 litri</b> con bocca di conferimento a cassetto volumetrico con sistema di variazione dell'area della bocca di conferimento, inclusi i dispositivi/sensori “4.0” e gli accessori	1260
A1	<b>Contenitore “ordinario” profondità standard da 2200 litri</b> con bocca di conferimento libera	1260
A/A1	Dispositivo/Sensore “4.0” di controllo volumetrico, per monitorare il volume a disposizione per il conferimento	200

**ARTICOLO A/A1:** l'importo presunto ed indicativo dell'accordo quadro è stabilito in (tredicimilioniduecentotrentatremila euro ) 13.233.000 oltre iva comprensivi di qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo contrattuale.

### 3.2 – ARTICOLO B/B1 – VEICOLI PER LA RACCOLTA ED IL LAVAGGIO DEI CONTENITORI

L'Accordo Quadro prevede la fornitura di diverse tipologie di veicoli attrezzati con macchine intelligenti per il sollevamento dei contenitori ed attrezzature di compattazione rifiuti e lavaggio contenitori, costituiti come descritto nell' **ALLEGATO TECNICO 2** del presente Capitolato:

Rif.	Descrizione	Quantità nr
------	-------------	-------------



B	Veicoli/Autocarri a 3 ASSI con PTT 26 ton allestiti con sistema "intelligente" di sollevamento e svuotamento dei contenitori ed attrezzatura di compattazione, completo di tutte le dotazioni accessorie	8 gasolio 1 metano
B1	Veicoli/Autocarri a 3 ASSI con PTT 26 ton allestiti con sistema "intelligente" di sollevamento dei contenitori ed attrezzatura di lavaggio contenitori, completo di tutte le dotazioni accessorie	1 gasolio 1 metano

#### ARTICOLO B:

l'importo presunto ed indicativo dell'accordo quadro è stabilito in € 3.096.000=

(Euro tremilioninovantaseimila) oltre IVA comprensivi di qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo contrattuale.

#### ARTICOLO B1:

l'importo presunto ed indicativo dell'accordo quadro è stabilito in € 850.000.=

(Euro ottocentocinquantamila) oltre IVA comprensivi di qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo contrattuale.

### 3.3 – ARTICOLO C – SISTEMA INFORMATICO "4.0" INTEGRATO

L'Accordo Quadro prevede la fornitura del Sistema Informatico Integrato costituito come descritto nell' **ALLEGATO TECNICO 3** del presente Capitolato:

Rif.	Descrizione	TOTALE
C	<b>Sistema Informatico "4.0" Integrato</b> di controllo e governo comprensivo di elaborazioni delle anagrafiche e data base di AMIA, licenza d'utilizzo, utilizzo dei sistemi a bordo contenitore, utilizzo dei sistemi a bordo veicoli	1

**ARTICOLO C:** l'importo presunto ed indicativo dell'accordo quadro è stabilito in € 110.000,00.= (Euro centodiecimila,00) oltre IVA comprensivi di qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo contrattuale.

### 3.4 – ARTICOLO D – DISPOSITIVI DI ACCESSO "4.0" PER L'UTENZA

L'Accordo Quadro prevede la fornitura dei dispositivi di accesso ai contenitori per l'utenza oltre alle postazioni fisse e mobili per l'associazione utenza/tessera così costituiti come descritto nell' **ALLEGATO TECNICO 3** del presente Capitolato:

Rif.	Descrizione	Quantità
D1	<b>Tessera/dispositivo di accesso "4.0"</b> per l'utenza	<b>200.000</b>
D2	<b>Postazione fissa HW/SW</b> di associazione delle tessere di accesso alle utenze / <b>Postazione mobile HW/SW</b> di associazione delle tessere di accesso alle utenze	<b>5</b>
D3	<b>Applicazione per smartphone</b> da utilizzare sia lato utente, sia lato operatori di Amia Verona SpA	<b>1</b>

**ARTICOLO D:** l'importo presunto ed indicativo dell'accordo quadro è stabilito in € 655.000 (Euro seicentocinquantacinquemila) oltre IVA comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi contrattuali.

### 3.5 – ARTICOLO E – SERVIZI DI ASSISTENZA, SUPPORTO OPERATIVO E MANUTENZIONE DEI CONTENITORI, DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO, DELLE POSTAZIONI DI ASSOCIAZIONE DELLE TESSERE E DELL'APPLICAZIONE (E)

L'Accordo Quadro prevede la prestazione del servizio di manutenzione full service dei contenitori oltre a servizi di utilizzo, supporto operativo e manutenzione del Sistema Informatico "4.0" Integrato e dei sistemi HW/SW di attivazione/associazione delle tessere/dispositivi di accesso ai contenitori come descritto nell' **ALLEGATO TECNICO 3- 3** del presente Capitolato:

Rif.	Descrizione	DURATA IN ANNI	VALORE ACCORDO QUADRO
E1	<b>Al termine del periodo di garanzia (24 mesi o periodo maggiore offerto dall'operatore economico) servizio full service di manutenzione</b> di tutti gli accessori, i dispositivi e la mecatronica/sensoristica integrata, compreso il supporto operativo on-line/telefonico per la gestione delle funzionalità dei sistemi HW/SW	6	<b>720.000</b>
E2	<b>Canone di utilizzo e manutenzione del Sistema Informatico "4.0" Integrato</b> di governo e controllo compreso il supporto operativo on-line/telefonico per la gestione delle funzionalità del sistema inclusa la modalità di manutenzione da remoto	8	<b>240.000</b>
E3	<b>Canone di utilizzo e manutenzione delle postazioni fisse/mobili di associazione delle tessere</b> di accesso ai contenitori compreso il supporto operativo on-line/telefonico per la gestione delle funzionalità dei sistemi HW/SW inclusa la modalità di manutenzione da remoto	8	<b>96.000</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>1.056.000</b>

**ARTICOLO E:** l'importo presunto ed indicativo dell'accordo quadro è stabilito in € 1.056.000.= (Euro unmilionequinquantesimila) oltre IVA comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi contrattuali.

## ART. 4 – DURATA, PROROGA E VALORI DELL'ACCORDO QUADRO

### 4.1 – DURATA

L'accordo quadro avrà una durata di QUATTRO anni decorrenti dalla stipula dello stesso. In ogni caso la durata dell'accordo è stabilita fino alla concorrenza del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Le forniture dovranno avvenire secondo le modalità e le tempistiche indicate ai successivi articoli del Capitolato speciale.

I contratti esecutivi dovranno essere conclusi in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e, fermo restando l'obbligo di stipula degli stessi entro il termine di durata di quattro anni, tali contratti esecutivi potranno avere una durata superiore ai quattro anni.

A titolo esemplificativo, se l'accordo quadro venisse stipulato in data 01.01.2023, tale accordo quadro potrà avere durata massima sino al 31.12.2026 ed entro tale data dovranno essere stipulati i contratti esecutivi che potranno avere durata anche oltre il 31.12.2026.

A tal proposito, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto esecutivo avente ad oggetto i servizi di assistenza, supporto operativo e manutenzione dei contenitori, del sistema informatico integrato, delle postazioni di associazione delle tessere e dell'applicazione avrà certamente durata più ampia rispetto alla durata dell'accordo quadro. La stima del valore del servizio, corrispondente ad € 1.056.000, è determinata prendendo a riferimento un periodo indicativo di circa 8 anni, ovvero la durata dell'accordo quadro (quattro anni), oltre alla durata dell'eventuale estensione del periodo di manutenzione di ulteriori quattro anni indicativi.

## **4.2 – PROROGA**

AMIA Verona SpA, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere ad una proroga dell'accordo quadro ai medesimi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **4.3 – RIEPILOGO DEI VALORI DELL'APPALTO**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 19.000.000 (euro diciannovemilioni) oltre IVA.

Il valore a base di gara, ammonta ad € 18.352.000,00 (in lettere Euro diciottomilionitrecentocinquantadue/00), a cui potrà essere aggiunto il valore previsto per eventuali rinnovi o proroghe sino alla concorrenza del valore massimo di € 19.000.000 (euro diciannovemilioni) oltre IVA.

Gli oneri della sicurezza per interferenze sono pari a zero.

L'importo contrattuale relativo agli ARTICOLI da A a D verrà corrisposto "a misura"; la valorizzazione delle forniture sarà effettuata applicando i prezzi unitari di cui all'offerta del concorrente aggiudicatario alle quantità di volta in volta richieste e consegnate.

Con riferimento alle volumetrie alternative proposte verrà attribuito un punteggio premiale come previsto nella tabella "punteggi tecnici"; il prezzo delle forniture di volumetrie alternative non potrà superare il prezzo unitario offerto per l'articolo A "Contenitore "4.0" profondità standard da 2200 litri." I prezzi offerti dovranno essere proposti ponderando l'eventualità di ordini di altre volumetrie proposte, in via alternativa alle volumetrie indicate nella tabella relativa all'ARTICOLO A.

L'importo contrattuale degli ARTICOLI E1 ed E3 verrà corrisposto "a forfait" applicando il prezzo unitario del canone di servizio di cui all'offerta del concorrente aggiudicatario.

Il servizio di manutenzione di cui all'ARTICOLO E1, secondo l'apposito contratto esecutivo, avrà inizio dopo che siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dal primo acquisto delle forniture o da una data anche successiva rispetto ai ventiquattro mesi, in caso di eventuali estensioni del periodo minimo di garanzia. Infatti, nei primi 24 mesi di ciascuna fornitura (o nel periodo maggiore di garanzia offerto dal singolo operatore economico), tutti gli interventi di manutenzione sono da

intendersi a carico esclusivo dell'operatore economico nell'ambito del periodo di garanzia.

L'importo contrattuale relativo all'ARTICOLO E2 verrà calcolato applicando il prezzo unitario del canone di servizio mensile di cui all'offerta del concorrente aggiudicatario per tutta la durata dell'accordo quadro e per l'eventuale estensione suindicata. Il servizio di manutenzione di cui agli ARTICOLI E2 ed E3 avrà inizio dalla prima fornitura.

L'importo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, nonché di quelli che si rendessero comunque necessari per consegnare il bene e/o erogare il servizio ultimato a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni date dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato, ma comunque necessarie per l'esecuzione della fornitura nei termini contrattuali e di legge.

L'importo a base d'asta rappresenta l'importo massimo raggiungibile in funzione delle quantità e dei prezzi unitari proposti dal concorrente aggiudicatario. AMIA Verona SpA non garantisce né un fatturato minimo, né il raggiungimento di detto importo massimo in quanto basato su valori stimati e soggetti a possibili variazioni quantitative nel periodo contrattuale.

L'ammontare degli effettivi ordinativi di fornitura potrà variare in funzione delle specifiche ed effettive esigenze operative di AMIA Verona SpA.

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna AMIA Verona SpA a formulare ordinativi fino alla concorrenza degli importi a base d'asta, i quali pertanto non costituiscono, in nessun modo, un minimo garantito per l'impresa aggiudicataria.

In ordine alle caratteristiche dei vari oggetti di fornitura, si rimanda agli ALLEGATI TECNICI dove sono descritte le rispettive caratteristiche tecniche minime.

AMIA Verona SpA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro, può imporre all'operatore economico l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale eventualità è applicabile secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC del 23.03.2022, pertanto, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell'articolo 106, qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell'importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione, né chiedere compensi ulteriori.

## **ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA**

In funzione delle esigenze aziendali in termini di tipologie di beni e relative quantità necessarie, nell'ambito dei contratti esecutivi AMIA Verona SpA avrà facoltà di emettere ordini formali di acquisto per tutti i beni di cui agli ARTICOLI previsti dal presente capitolato.

Sono previsti i seguenti lotti d'ordine:

- **ARTICOLO– contenitori per rifiuti:** Lotto minimo d'ordine 150 (centocinquanta) pezzi;  
Intervallo minimo tra un lotto d'ordine e quello successivo 90 giorni naturali, successivi e continui.
- **ARTICOLO – tessere/dispositivi accesso per utenza:** Lotto minimo d'ordine 5.000 pezzi;  
Intervallo minimo tra un lotto d'ordine e quello successivo 90 giorni naturali, successivi e continui.

Ogni altro ARTICOLO oggetto della fornitura non è soggetto a vincoli di minimo d'ordine; ne consegue che per i veicoli, per il Sistema Informatico Integrato, per le postazioni fisse/mobili di associazione delle tessere di accesso ai contenitori e per i servizi in genere il quantitativo di ciascun ordine sarà determinato in assoluta autonomia da AMIA Verona SpA.

A titolo puramente indicativo e non vincolante per AMIA Verona SpA, le esigenze di

implementazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti richiederanno priorità di disponibilità dei seguenti autocompattatori:

- N.3 Autocompattatori a 3 assi con MTT 26 ton

Gli ordini saranno emessi alle condizioni risultanti dall'aggiudicazione della gara.

Indicativamente entro 15 giorni solari dall'aggiudicazione della Gara, i responsabili AMIA Verona SpA e quelli dell'Aggiudicatario dovranno incontrarsi per verificare e formulare nel dettaglio un Piano della fornitura che descriva le attività, il dettaglio e le tempistiche di implementazione.

In tale sede il Fornitore dovrà indicare le condizioni organizzative, logistiche e tecniche che il fornitore stesso e AMIA Verona SpA dovranno predisporre affinché possa essere rispettato il piano di avanzamento fornitura.

In ogni caso, il tempo massimo stabilito per la consegna delle forniture è stabilito come segue in giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di emissione dell'ordine:

- ARTICOLO A – **contenitori “ordinari” e “intelligenti” per rifiuti:** .....360 gg
- ARTICOLO B – **autocompattatori** ..... 360 gg
- ARTICOLO B1 – **lavacontenitori**..... 360 gg
- ARTICOLO D – **tessere/dispositivi accesso postazioni fisse e mobile associazione tessere/ applicazione:** ..... 180 gg

In concomitanza con la consegna di ogni fornitura di contenitori, autocarri, postazioni di associazione delle tessere di accesso per l'utenza, il fornitore dovrà provvedere a configurare e rendere disponibile quanto necessario al funzionamento sul Sistema Informatico “4.0” Integrato entro i seguenti termini:

- **contenitori “ordinari” e “4.0”:** contestualmente alla consegna degli stessi;
- **veicoli:** entro la data di messa in esercizio;
- **postazioni di associazione delle tessere di accesso per l'utenza:** contestualmente alla consegna.

**Il Sistema Informatico “4.0” Integrato, ad eccezione di alcune funzionalità esplicitate nel seguito, dovrà essere installato e configurato entro 90 giorni** naturali, successivi e continui dall'emissione dell'ordine; in particolare, entro tale termine, dovrà essere garantito l'interfacciamento del Sistema Informatico Integrato con il Sistema Gestionale TARI relativamente alle anagrafiche utenti, sistema informatico territoriale, sistema informatico veicoli di AMIA Verona SpA al fine di permettere l'associazione delle tessere delle utenze ed all'autorizzazione dell'accesso ai contenitori, oltreché l'interfacciamento con eventuali piattaforme informatiche di altri fornitori per lo scambio bidirezionale dei dati inerenti al servizio.

Le funzionalità di seguito elencate relative agli ARTICOLI D ed E dovranno essere implementate e collaudate entro 180 giorni solari, successivi e continui dalla data dell'ordine:

- applicazione mobile per l'accesso ai contenitori e per l'invio di segnalazioni da parte degli utenti;
- gestione delle postazioni dei contenitori e dei percorsi dei servizi di raccolta rifiuti e lavaggio contenitori;
- interfacciamento, interoperabilità, con caratteristiche di cedibilità (ricezione/trasmissione dati) con il sistema gestionale di AMIA Verona SpA, con il Sistema Gestionale TARI relativamente alle anagrafiche utenti, con il sistema informatico territoriale, con il sistema informatico veicoli di AMIA Verona SpA, con eventuali piattaforme informatiche di altri fornitori per lo scambio bidirezionale dei dati inerenti al servizio;
- ricalcolo dei pesi di ogni singolo svuotamento in base al peso rilevato a destino in fase di

svuotamento dell'autocompattatore di raccolta;

- consultazione in tempo reale dei dati del Sistema Informatico Integrato su tablet e smartphone mediante apposita applicazione.

L'associazione delle tessere di accesso ai contenitori alle utenze verrà gestita direttamente da AMIA Verona SpA o da altro ente indicato da AMIA

I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il fornitore dovrà dare preavviso di almeno cinque giorni lavorativi della disponibilità alla consegna dei beni, completi degli accessori d'uso e della documentazione prevista, che dovrà avvenire con le modalità che verranno di volta in volta indicate.

## **PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 6 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI**

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento vigente.

### **ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale;
- l'offerta presentata;
- la documentazione tecnica di ogni componente l'offerta;
- le polizze di garanzia;
- i D.U.V.R.I. da redigersi in tutti i casi in cui sia prevista interferenza operativa tra il personale del fornitore e quello di AMIA Verona SpA;
- listino ricambi ufficiale dei costruttori dei contenitori, degli allestimenti degli autocarri e degli autocabinati;
- le clausole di integrità;
- i contratti esecutivi;
- gli ordini di acquisto/intervento

### **ART. 8 – STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

La stipulazione dell'Accordo Quadro tra AMIA Verona SpA e l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale dell'Accordo Quadro che regola reciprocamente i rapporti tra AMIA Verona SpA e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione dell'Accordo Quadro ed alla firma del presente Capitolato nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad AMIA Verona SpA per il conseguente ricorso ad altro Operatore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati i diritti di rivalsa di AMIA Verona SpA anche per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura del servizio ed ogni altra voce di danno.

## **ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del D.lgs. 50/2016.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura dei beni e dei servizi.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIA Verona SpA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura del servizio eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

## **ART. 10 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE**

L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, che la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nelle aree oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà garantire:

- la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- la minimizzazione del rumore all'esterno dei cantieri;
- l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno dei cantieri o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o comunque utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o non sia prevista la necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

## ART. 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti esecutivi, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura dei beni ed alla erogazione dei servizi e, più in generale, di tutte le attività oggetto dell'accordo quadro, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto negli ambiti di attività della stessa;
- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/ritardare la prestazione per nessuna causa e/o nessun motivo, fatti salvi solamente i casi di forza maggiore;
- manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto e/o derivanti dallo svolgimento della fornitura/servizio;
- inserire in **tutti i documenti di acquisto**: accordo quadro, contratto definitivo, ordini, DDT e fatture, la dicitura "Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021), art. 1 commi dal 1054 al 1058-ter, come modificata Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), art. 1 comma 44".
- Rilasciare **fidejussione** da parte di istituto bancario o assicurativo di primaria rilevanza in favore del fornitore del Sistema Informatico ed a garanzia di AMIA Verona SpA del valore di



220.000,00 Euro (pari al doppio del valore attribuito nel Bando di gara al Sistema Informatico Integrato, ovvero il doppio di € 110.000,00), come prevista dall'allegato tecnico 3 documento integrativo del capitolato speciale.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

## **ART. 12 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO**

L'operatore economico dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture e le prestazioni tutte, ivi incluse quelle del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono fisso, telefono mobile, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento dell'accordo quadro.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà, avvalendosi di propri collaboratori diversi per tipologia di fornitura di beni e di servizi, tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi dell'accordo quadro e dei contratti esecutivi ciascuna Parte ha l'obbligo o l'onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

## **ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE**

L'operatore economico dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell'accordo quadro, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L'operatore economico dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti esecutivi dipenderà solo ed esclusivamente dall'operatore economico medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'operatore economico per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato l'accordo quadro (ed i contratti esecutivi) mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'operatore economico; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai

sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

## **ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È espressamente vietata la cessione, totale e/o parziale, dell'accordo quadro e/o dei contratti esecutivi pena la risoluzione del contratto stesso e l'incameramento integrale della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione, fatto salvo il diritto di AMIA Verona SpA al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, da valersi in ogni caso, e la piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIA Verona SpA, è ammesso il subappalto ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

**Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.**

Si rinvia alle indicazioni fornite alla voce ALTRE INFORMAZIONI della PARTE III del disciplinare di gara.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare una quota superiore al limite massimo di legge vigente al momento della presentazione dell'offerta.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento, tale da legittimare la risoluzione del contratto stesso e l'incameramento integrale della cauzione definitiva prestata a garanzia della regolare esecuzione, fatto salvo il diritto di AMIA Verona SpA al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

## **ART. 15 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione dell'Accordo Quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs 50/2016. Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata fino allo scadere dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

Tale garanzia sarà svincolata da AMIA Verona SpA allo scadere dell'Accordo Quadro, dei contratti esecutivi e comunque non prima della scadenza della garanzia dei beni oggetto di fornitura.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

AMIA Verona SpA ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

AMIA Verona SpA può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ART. 16 – VERIFICA DELLA CONFORMITA' TECNICA DEGLI OGGETTI DI FORNITURA**

### **16.1 – ISPEZIONI**

La verifica della conformità tecnica degli oggetti di fornitura e dei servizi sarà eseguita da parte del DEC secondo le modalità indicate all'art. 102 del D. Lgs 50/2016.

Durante l'approntamento degli oggetti di fornitura, il DEC potrà effettuare, con un preavviso di due giorni lavorativi sabato incluso, visite presso le sedi proprie del fornitore ove vengano predisposti i beni, a qualsiasi ora di qualsiasi giornata lavorativa, per assicurarsi del regolare avanzamento dell'esecuzione della fornitura stessa.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle ispezioni non esimono comunque l'appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo finale.

Qualora i materiali adoperati, anche se già in opera, non presentino i requisiti richiesti, il DEC potrà richiederne la sostituzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto né a supplementi di prezzo né ad indennità alcuna, né a chiedere proroghe ai termini di consegna previsti.

### **16.2 – VISITA ISPETTIVA PRECEDENTE LA CONSEGNA DEGLI OGGETTI DI FORNITURA**

Prima della consegna del primo oggetto di fornitura di ogni singolo ARTICOLO relativo ai beni (contenitori e veicoli), AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di effettuare la VISITA ISPETTIVA di precollaudo presso le sedi del fornitore ove vengano predisposti i beni oggetto della fornitura.

Pertanto, il Fornitore è tenuto a comunicare la data di approntamento al precollaudo con almeno 5 giorni di preavviso.

La strumentazione e le apparecchiature necessarie al precollaudo stesso saranno messe a disposizione a cura e spese del Fornitore.

Il precollaudo verterà fundamentalmente sui punti di seguito specificati, fatta ovviamente salva la facoltà del collaudatore di richiedere tutte quelle prove o verifiche che si dovessero dimostrare necessarie durante lo svolgimento delle operazioni di collaudo:

- verifica della rispondenza dei beni alle caratteristiche riportate nel presente Capitolato e nell'offerta del fornitore;
- verifica del funzionamento generale dei beni e dei vari componenti.

L'incaricato di AMIA Verona SpA potrà inoltre richiedere la certificazione dei principali materiali impiegati nella costruzione dei beni.

Al termine del precollaudo, verrà redatto un VERBALE DI VISITA ISPETTIVA che riassumerà l'esito dello stesso:

- se questo sarà superato in ogni punto previsto, il certificato autorizzerà il costruttore a completare e consegnare la fornitura;
- se questo non sarà superato, in tutto o in parte, sarà cura ed onere dell'appaltatore

apportare tutte le modifiche necessarie; il verbale specificherà, in base all'importanza delle difformità rilevate, se dovrà essere effettuato un secondo precollaudo o se la verifica potrà essere svolta in fase di collaudo finale dopo la consegna. In ogni caso, i tempi occorrenti per gli eventuali adeguamenti richiesti non incideranno sui termini di consegna stabiliti.

Qualunque modifica apportata arbitrariamente in corso d'opera alle caratteristiche tecniche stabilite in contratto sarà rifiutata al collaudo, a meno che non sia stata preventivamente concordata con AMIA Verona SpA. I termini dell'accordo di modifica dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.

### 16.3 – VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLA CONSEGNA

La verifica di conformità dei beni oggetto della fornitura al momento della consegna, da eseguirsi in contraddittorio con il Fornitore, ha lo scopo di accertare:

- la rispondenza degli oggetti di fornitura alle caratteristiche riportate nel presente Capitolato e nell'offerta del Fornitore;
- il funzionamento generale degli oggetti di fornitura e dei vari componenti;
- la rispondenza ai requisiti richiesti ed offerti con particolare riferimento a quanto non fosse stato oggetto della visita ispettiva precedente la consegna dei beni oggetto di fornitura o di quanto eventualmente oggetto di modifica secondo quanto specificato al punto 16.2.

Qualora la verifica di conformità al momento della consegna avesse esito negativo, AMIA Verona SpA avrà la facoltà, in base alla gravità delle difformità riscontrate, di:

- rinviare al Fornitore gli oggetti di fornitura che dovranno essere ripresentati, dopo la realizzazione delle opportune modifiche o migliorie entro il termine tassativo massimo di un mese per essere nuovamente sottoposti a prova;
- restituire al Fornitore gli oggetti di fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni, diretti ed indiretti, che AMIA Verona SpA avrà subito a causa del ritardo.

**In particolare, riguardo al Sistema Informatico “4.0” Integrato**, sarà oggetto della verifica di conformità al momento del rilascio il funzionamento generale in ordine a:

- piattaforma informatica;
- sistema di controllo dei conferimenti dell'utenza e degli svuotamenti dei contenitori;
- sistema di localizzazione e tracciatura dei veicoli;
- sistema di trasmissione delle informazioni;
- interfacciamento, interoperabilità, con caratteristiche di credibilità.

Il prodotto non si considererà consegnato, ad insindacabile giudizio di AMIA Verona SpA, se il sistema fornito non sarà ritenuto adeguato. Per la verifica del **Sistema informatico “4.0” integrato** l'incaricato, AMIA Verona SpA potrà avvalersi del supporto e della consulenza di esperti esterni, ai quali dovrà avere garantito accesso a tutti gli artefatti oggetto della verifica.

Con particolare riferimento al Sistema Informatico “4.0” Integrato, nel caso di esito parzialmente o completamente negativo, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla completa risoluzione degli inconvenienti riscontrati entro 15 (quindici) giorni solari dalla data del collaudo e comunque non oltre la messa in servizio del primo contenitore e/o automezzo.

**In particolare, riguardo ai veicoli**, dopo la consegna dei veicoli AMIA Verona SpA provvederà all'esecuzione delle pratiche di immatricolazione e contemporaneamente verrà effettuato il previsto periodo d'istruzione del personale a cura e spese dell'aggiudicatario.

Al termine della prima fase del periodo di addestramento rivolta agli utilizzatori finali dei veicoli

(autisti ed operatori) si procederà al collaudo secondo le modalità di seguito specificate e che AMIA Verona SpA si impegna a concludere entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna.

La prima fase del collaudo consisterà nella verifica dei requisiti richiesti ed offerti con particolare riferimento a quanto non fosse stato oggetto del precollaudo o di quanto eventualmente oggetto di modifica secondo quanto specificato al punto VISITA ISPETTIVA PRECEDENTE LA CONSEGNA.

Dopo le verifiche di cui sopra si darà luogo ad un periodo di esercizio della fornitura della durata pari a 20 (venti) ore di funzionamento della presa di forza di ciascun veicolo.

Qualora durante detto periodo si verificassero guasti, non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti stradali, per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi di fermo macchina superiori alle 8 ore, la prova si considererà interrotta e riprenderà per altre 20 ore a partire dal momento in cui il veicolo può riprendere il servizio e così via fino a che non venga completato il periodo ininterrotto di prova.

È data facoltà al fornitore di prendere visione del valore riportato dai contatori della presa di forza al momento di inizio della procedura di collaudo, la cui data, da intendersi tassativa, sarà comunicata al fornitore stesso con almeno due giorni di anticipo.

Resta inteso che qualora il fornitore non si avvallesse della facoltà di cui sopra, AMIA Verona S.p.A. procederà autonomamente.

Qualora dopo 90 giorni dalla data di consegna dell'attrezzatura e/o del veicolo il collaudo non venisse superato, AMIA Verona SpA avrà la facoltà, in base alla gravità delle difformità riscontrate, di:

- rinviare al costruttore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo la realizzazione delle opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo massimo di 1 mese per essere nuovamente sottoposta a prova;
- restituire al costruttore la fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni che AMIA Verona SpA avrà subito a causa del ritardo.

Al termine delle operazioni di verifica sarà cura di AMIA Verona SpA comunicarne l'esito all'appaltatore.

## **ART. 17 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicate le forniture effettivamente svolte nel mese di riferimento. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle forniture nel mese di riferimento.

Si sottolinea che per procedere alla liquidazione dei corrispettivi l'appaltatrice è tenuta a fornire tutta la documentazione che la S.A. ritenesse necessario acquisire ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali previsti. I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta di Amia. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correntezza contributiva a mezzo DURC.

La ditta aggiudicataria avrà diritto, dopo aver portato a termine le consegne dei beni oggetto della fornitura, al pagamento a fronte di regolari fatture. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previo esito positivo del collaudo finale.

Sull'importo netto progressivo dell'importo di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al

raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare all'appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA Verona SpA, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA Verona SpA.

## **ART. 18 – PENALI**

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'accordo quadro; qualora le inadempienze fossero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui l'Appaltatore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

L'appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare la cauzione nel suo valore iniziale nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione stessa; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

L'appaltatore dovrà corrispondere le penali previste, fatto salvo in ogni caso il risarcimento in favore di AMIA Verona SpA dell'eventuale maggior danno.

## **18.1 – PENALITA' PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'esecuzione della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno sono stabilite le seguenti penali:

- contenitori (ARTICOLO A): Euro 10,00 (dieci) settimanali per ogni contenitore ordinato e consegnato in ritardo;
- veicoli (ARTICOLO B): 1‰ (uno per mille) settimanale calcolato sul valore della fornitura ordinata e consegnata in ritardo;
- sistema informatico Integrato (ARTICOLO C1): 1‰ (uno per mille) giornaliera calcolato sul valore dell'intera fornitura ordinata e consegnata in ritardo;
- tessere di accesso ai contenitori e postazioni HW/SW di associazione delle tessere all'utenza (ARTICOLO D1- D2): Euro 2,00 (due) giornaliera per ogni tessera ordinata e consegnata in ritardo;
- applicazione per smartphone (ARTICOLO D3): Euro 500,00 (cinquecento) giornaliera per ogni giorno di ritardo nella consegna.

In caso di non conformità del prodotto rispetto alle prescrizioni tecniche dello stesso accertata in sede di Verifica di Conformità alla consegna, saranno applicate le medesime penali per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura non conforme a decorrere dalla data di consegna prevista.

Stesse penalità saranno applicate in caso di mancata presentazione della documentazione tecnica all'atto della consegna degli oggetti di fornitura.

Con particolare riferimento alla realizzazione della riunione per la formulazione del piano di fornitura, sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto ai tempi che saranno indicati dalla Committente.

## **18.2 – PENALITA' PER MANCATI SERVIZI**

### ***18.2.1 – Indisponibilità del servizio di supporto operativo on-line/telefonico, assistenza tecnica e di manutenzione da remoto del Sistema Informatico Integrato***

Durante la vigenza dell'Accordo Quadro e/o dei contratti esecutivi, la penalità per impossibilità di accesso al servizio di supporto operativo on-line/telefonico, assistenza tecnica e di manutenzione da remoto del Sistema Informatico Integrato è stabilita in € 100,00 (cento/00) oltre IVA per ogni giornata o frazione di giornata di indisponibilità e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### ***18.2.2 – Indisponibilità per singolo contenitore intelligente “4.0”***

In caso di ritardo nella risoluzione di un'anomalia di funzionamento classifica come BLOCCANTE, è prevista una penale pari ad € 20,00 per ciascun contenitore e per ogni ora o frazione di ora di ritardo dopo l'ottava ora dal verificarsi dell'anomalia, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di ritardo nella risoluzione di un'anomalia di funzionamento classifica come NON BLOCCANTE, è prevista una penale pari ad € 10,00 per ciascun contenitore e per ogni ora o frazione di ora di ritardo dopo l'ottava ora dal verificarsi dell'anomalia, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **18.2.3 – Indisponibilità dei veicoli nel periodo di garanzia**

Per ciascun automezzo oggetto della fornitura le penali previste per ritardi o disservizi del sistema di assistenza durante il periodo di garanzia sono riportate nell'ALLEGATO TECNICO 2 all'Art.6, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **18.2.4 – Ritardo nell'erogazione della formazione del personale di AMIA Verona SpA**

La penalità per ritardo nell'erogazione della formazione del personale di AMIA Verona SpA è stabilita in € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto ai tempi indicati dalla Committente, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **18.2.5 – Indisponibilità delle funzionalità del Sistema Informatico "4.0" Integrato**

Con riferimento alle funzionalità del Sistema Informatico Integrato, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, sono stabilite le seguenti penalità:

- la penalità per l'indisponibilità della Piattaforma Informatica è stabilita in € 100,00 (cento/00) per ogni giornata o frazione di giornata di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- la penalità per l'indisponibilità dei sistemi per l'associazione delle tessere all'utenza è stabilita in € 100,00 (cento/00) per ogni giornata o frazione di giornata di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- la penalità per l'accertata vulnerabilità della Piattaforma Informatica, anche in relazione ad eventuali ritardi di aggiornamento e/o manutenzione, è stabilita in € 100,00 (cento/00) per ogni giornata o frazione di giornata di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, la Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere l'accordo quadro e/o i contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, venga accertata:

- la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula dell'accordi quadro e/o dei contratti esecutivi e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- la cancellazione dalla White List;
- la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci



giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

- la mancata copertura dei rischi tramite idonea polizza assicurativa durante tutta la vigenza del contratto;
- la violazione delle leggi relative al subappalto ed al divieto di cessione del contratto;
- l'applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- la sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o il rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione;
- la mancanza e/o la perdita di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- l'esecuzione di atti lesivi dell'immagine di AMIA Verona SpA
- la sussistenza di reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;
- la sussistenza di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore a **90** giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- la tenuta di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIA Verona SpA ovvero l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati presupposto del D.Lgs 231/2001, del quale AMIA Verona SpA sia venuta a conoscenza in qualunque modo;
- la sentenza dichiarativa di fallimento del fornitore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del Codice;
- la sussistenza di tutti gli altri casi previsti dalla Legge;
- la presenza di mano d'opera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- l'effettuazione delle transazioni di cui al presente appalto senza avvalersi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- l'adozione di misure interdittive da parte della Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- l'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente accordo quadro e dei contratti esecutivi, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relative alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:

trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 15 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIA Verona SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'appaltatore, a mezzo PEC un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nell'accordo quadro e nei contratti esecutivi fino a quando non interverrà un affidamento ad un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Per quanto attiene il recesso a favore della Committente trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 20 – RISARCIMENTO DEL DANNO**

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali. Laddove l'accordo quadro e/o il contratto esecutivo prevedano penali o deposito cauzionale definitivo, sarà sempre facoltà della Committente richiedere ed ottenere il risarcimento del danno ulteriore.

## **ART. 21 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con l'accordo quadro e/o con i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

## **ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Verona.

Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

## PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI

### ART. 23 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella Legge 186 del 1/3/68, del DPCM 1/3/91, e nella “DIRETTIVA MACCHINE” recepita con il D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010, conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad eliminare e/o contenere i possibili rischi d'inquinamento e i possibili rischi per la salute e la sicurezza .

Nessuna parte dei prodotti forniti dovranno contenere amianto sotto qualunque forma (coibentazione, materiale d'attrito od altro); nessuno dei prodotti utilizzati (smalti, vernici od altro) dovrà contenere piombo o suoi derivati. Per quei prodotti per i quali non è tecnicamente possibile allo stato attuale eliminare il piombo, il fornitore dovrà dichiararne la presenza, l'ubicazione, la quantità ed ogni altra notizia utile a prevenire il rischio. I materiali utilizzati dovranno essere quelli ammessi dalle liste consentite dalla comunità europea.

In particolare AMIA Verona SpA è orientata ad acquisire contenitori ed autocarri che risultino i più sicuri possibile, sia per gli operatori che per la cittadinanza ed è pertanto richiesto che tali beni siano dotati di dispositivi ed accorgimenti che accrescano la sicurezza operativa.

**L'offerente dovrà produrre in sede di offerta, con specifico riguardo ai contenitori per rifiuti ed ai veicoli, il documento “RELAZIONE SULLA SICUREZZA” inerente alla valutazione dei rischi residui ed alle misure di prevenzione e protezione adottate per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell'uso e nella manutenzione dei beni.**

La valutazione del rischio dovrà prevedere:

- a) valutazione del rischio a cui sono esposti tutti gli operatori addetti in tutte le fasi di lavoro, per tutte le operazioni previste e prevedibili;
- b) valutazione del rischio a cui sono esposti gli addetti durante le operazioni di manutenzione;
- c) valutazione del rischio indotto ai cittadini in ambito urbano nelle fasi del conferimento dei rifiuti e dalle operazioni di raccolta rifiuti e di lavaggio contenitori.

Tale documento di valutazione per tutte le fasi su elencate dovrà comprendere:

- Valutazione del rischio meccanico (urto, schiacciamento e tranciamento);
- Valutazione del rischio da esposizione a sostanze chimiche;
- Valutazione del rischio biologico da contatto con i rifiuti;
- Valutazione del rischio ergonomico;

- Valutazione del rischio di caduta;
- Valutazione del rischio rumore;
- Valutazione del rischio da vibrazioni.

In particolare per ogni rischio individuato dovranno essere esplicitate le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate o da adottare per la prevenzione e la protezione dagli infortuni.

Con riferimento agli interventi di manutenzione coperti dalla garanzia del fornitore, per le attività da eseguirsi eventualmente presso le sedi operative di AMIA Verona SpA, sarà redatto il DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 che sarà predisposto da AMIA Verona SpA e sottoscritto, prima dell'avvio della fornitura e dei servizi, dai datori di lavoro delle Società individuate dal fornitore.

## **ART. 24 – QUALITÀ, AMBIENTE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta se operanti in ambito di un sistema certificato (qualità – ambiente) allegando copia del certificato.

AMIA Verona SpA si riserva di richiedere all'aggiudicatario il PIANO DELLA QUALITÀ DELLA FORNITURA. In tal caso tale piano dovrà essere prodotto entro giorni 5 dalla formalizzazione del piano della fornitura. Il piano sarà esaminato da AMIA Verona SpA per l'approvazione.

Eventuali correzioni/integrazioni ritenute necessarie saranno comunicate tempestivamente e la società aggiudicataria dovrà ripresentare il piano riveduto entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Nel caso in cui le correzioni/integrazioni non pervengano entro i termini stabiliti o non risultino conformi alle richieste, AMIA Verona SpA si riserva il diritto di procedere ad una verifica presso il fornitore addebitando allo stesso ogni onere e costo sostenuto.

Le forniture ed i servizi dovranno essere conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

- **per l'ARTICOLO A/A1 (contenitori):**
  - al DM Ambiente 13.02.2014 e successive modifiche e/o integrazioni riferite ai Criteri ambientali minimi per "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare il punto 4.3.1. in vigore alla data dell'offerta
- **per l'ARTICOLO B/B1 (autocarri):**
  - al DM Transizione Ecologica del 17.06.2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" e successive modifiche e/o integrazioni ed in particolare all'Allegato 1, paragrafo F) (in quanto trattasi di veicoli N3) e paragrafo I);
  - al DM Ambiente 13.02.2014 Criteri ambientali minimi per "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e successive modifiche e/o integrazioni ed in particolare i punti 4.3.2.
- **per gli ARTICOLI C, D ed E (sistema informatico "4.0" integrato, tessere/dispositivi, sistemi HW/SW, applicazione per smartphone, servizi di assistenza tecnica, etc):**
  - al DM Ambiente 13.02.2014 Criteri ambientali minimi per "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e successive modifiche e/o integrazioni ed in particolare i punti 4.4.5.

## **ART. 25 – BREVETTI**

L'operatore economico dovrà in ogni caso tenere indenne la Committente da ogni responsabilità derivante da diritti di proprietà intellettuale (brevetti e modelli) legati ad attrezzature e soluzioni tecniche che possono essere oggetto di offerta da parte delle Società partecipanti alla gara. Eventuali diritti di terzi dovranno eventualmente essere fatti valere dagli stessi nelle opportune sedi.

Il Fornitore risponderà per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte di AMIA Verona SpA, la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il Fornitore stesso e l'avente diritto.

Per i brevetti di cui lo stesso Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, costituisce obbligo contrattuale, senza bisogno di ulteriore apposita clausola, il diritto di AMIA Verona SpA di riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i componenti necessari per le riparazioni senza dover erogare alcun compenso al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, AMIA Verona SpA deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso fornitori diversi dall'aggiudicatario.

**Con particolare riferimento agli ARTICOLI C, D ed E, i beni oggetto di fornitura dovranno risultare interfacciabili ed operabili con nuove attrezzature che AMIA Verona SpA dovesse eventualmente acquistare a seguito di nuova procedura d'appalto per ulteriori implementazioni del Sistema Integrato evoluto di raccolta rifiuti. Costituisce obbligo contrattuale, senza bisogno di ulteriore apposita clausola, l'assicurazione del fornitore a rendere "aperto" l'utilizzo della fornitura. Resta inteso che per facilitare l'integrazione con nuovi sistemi/attrezzature, verranno usate tecnologie allo stato dell'arte per rendere i sistemi interoperabili, come ad esempio RESTfull API. Pertanto, il sistema informatico integrato dovrà esporre le funzionalità richieste da un'ipotetica integrazione tramite una RESTfull API documentata opportunamente in OpenAPI. In alternativa, a discrezione di AMIA Verona, l'integrazione potrà avvenire in maniera opposta e simmetrica, collegando il sistema informatico integrato a una RESTfull API messa a disposizione dai nuovi sistemi/attrezzature che dovranno essere integrati.**

La fornitura dovrà comprendere la proprietà del codice sorgente relativo a tutti i componenti software oggetto della fornitura (incluso sistema informativo integrato, app, dashboard, postazioni per l'associazione delle tessere, software a bordo dei veicoli, software a bordo dei contenitori).

L'implementazione e la manutenzione dei sistemi comprenderà l'interoperabilità specifica richiesta anche nel corso dell'esecuzione del servizio.

## **ART. 26 – GARANZIA DI FORNITURA (presso la sede di AMIA Verona SpA)**

I servizi compresi nella fornitura descritti nell'ALLEGATO TECNICO 4 del presente capitolato costituiscono di per se garanzia del buon funzionamento dell'intera fornitura per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi.

Il Fornitore è quindi tenuto a porre in atto, nel periodo di valenza dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi, tutte le misure necessarie ad assicurare la piena funzionalità e disponibilità

degli oggetti HW/SW facenti parte della fornitura.

La garanzia dei veicoli e cassonetti è da considerarsi comprensiva di pezzi di ricambio di qualunque tipo, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la sede di AMIA Verona SpA, (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore e riconducibili agli interventi effettuati); dovrà valere almeno per 24 mesi dalla data di consegna. Pertanto, nei primi due anni dalla consegna, sarà garantita l'eventuale manutenzione della fornitura richiesta. L'eventuale contratto di manutenzione decorrerà dopo due anni dal primo acquisto della fornitura.

Le modalità di conduzione del servizio di assistenza dei veicoli sono riportate nell'ALLEGATO TECNICO 2 del presente Capitolato.

Le penali dovute in caso di inottemperanza agli standard stabiliti sono definite nel presente Capitolato.

## **ART. 27 – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI AMIA VERONA SPA ALL'USO DELLA FORNITURA**

Nella fornitura è compreso l'addestramento del personale di AMIA Verona SpA addetto all'utilizzo dei beni oggetto della fornitura.

I corsi di addestramento saranno organizzati a cura e spese dell'aggiudicatario presso le sedi aziendali di AMIA Verona SpA.

E' richiesto che l'addestramento sia effettuato a cura di personale esperto messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria. A questo proposito il Fornitore dovrà preventivamente fornire ad AMIA Verona SpA un documento in cui dovranno essere indicati il/i nominativo/i e gli estremi del personale incaricato, per i diversi oggetti di fornitura, dell'addestramento e dichiarata l'adeguatezza delle competenze tecniche di tale personale a svolgere l'attività.

Al termine di ogni sessione di addestramento, l'incaricato dal Fornitore dovrà indicare l'adeguatezza del livello di apprendimento raggiunto da ogni partecipante.

I corsi dovranno, come minimo, prevedere l'addestramento:

- a) dei responsabili del personale addetto al servizio di raccolta rifiuti e del servizio di gestione del parco contenitori con riguardo all'utilizzo dei contenitori e di tutti i relativi accessori/dotazioni, incluse le operazioni di verifica e controllo e le norme di utilizzo in sicurezza degli stessi;
- b) del personale addetto alla conduzione degli autocarri, con riguardo alle operazioni di controllo prima della partenza in servizio, a tutte le manovre ordinarie e straordinarie da eseguire nell'esercizio del servizio a cui il mezzo è adibito, alle procedure per eseguire il lavoro in sicurezza;
- c) del personale addetto alla manutenzione degli autocarri, con riguardo alle operazioni di manutenzione programmata e minuto mantenimento dei mezzi, come da piano programma di manutenzione, ed alle procedure per eseguire il lavoro in sicurezza;
- d) del personale preposto all'utilizzo della piattaforma informatica, dei sistemi per l'associazione delle tessere, dei sistemi di scarico/trasmissione dati, con riguardo alle

funzionalità dei dispositivi e dei software che compongono tali sistemi, al fine di rendere il personale completamente autonomo.

Tutti i corsi saranno effettuati in varie sessioni nel numero di giornate sotto indicate.

Per l'attività di addestramento il Fornitore dovrà prevedere, in termini di ore lavorative, un impegno minimo complessivo di:

- Addestramento oggetto a): 36 ore distribuite su sei giornate lavorative
- Addestramento oggetto b): 36 ore distribuite su sei giornate lavorative
- Addestramento oggetto c): 48 ore distribuite su otto giornate lavorative
- Addestramento oggetto d): 24 ore distribuite su quattro giornate lavorative

Con riferimento all'addestramento relative agli autocarri, si rimanda nello specifico a quanto descritto all'Art. 8 dell'ALLEGATO TECNICO 2 del presente Capitolato.

È a carico dell'aggiudicatario la tenuta del registro dei partecipanti, dei test di verifica e l'elaborazione degli attestati di frequenza. Tali documenti dovranno essere consegnati alla conclusione di ogni attività di addestramento.

L'impegno indicato è da intendersi quale minimo necessario per ottenere una adeguata preparazione all'uso della fornitura. Amia Verona SpA si riserva di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, un ulteriore incremento delle ore di formazione che verrà concordato caso per caso.

## **ART. 28 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA**

Il Fornitore, contestualmente alla consegna dei beni oggetto della fornitura, dovrà consegnare la documentazione tecnica in lingua Italiana descrittiva delle modalità d'uso e manutenzione degli stessi sia in forma cartacea che su supporto informatico.

In caso di fornitura frazionata, l'invio della documentazione tecnica dovrà essere contestuale alla consegna della prima unità.

Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo oggetto di fornitura, sarà considerata ai fini dell'eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di fornitura della documentazione stessa.

La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta a verifica e ad accettazione da parte di AMIA Verona S.p.A.

L'aggiudicatario della fornitura è per AMIA Verona SpA l'unico referente responsabile della consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti esecutivi dovessero essere necessari a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.

Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.

Il dettaglio della documentazione richiesta è riportata negli ALLEGATI TECNICI del presente Capitolato.

## **PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da bolloda € 16,00 ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016**.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

### **ART. 30 – PRIVACY**

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIA Verona SpA vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

AMIA Verona SpA e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

### **ART. 31 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE**

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale [www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.